

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

per conseguenza bisogna calpestare il diritto e la giustizia e dare la prevalenza alle considerazioni finanziarie.

Onorevole Branca, io ho detto ieri questo: che per un semplice cittadino come me, il quale non è perito sventuratamente nella scienza del *jure*, ogni volta che si fa una proposta finanziaria, sorge questa difficoltà. Si alza uno, il rappresentante di una scuola, e dice: io combatto questa proposta a nome del diritto; ma tosto sorge un altro, forse il rappresentante di un'altra scuola e dice: la difendo a nome del diritto.

Ecco quanto intendeva dire parlando di questa questione del registro e mi pareva che degli esempi se ne potessero invocare.

Per esempio, l'amico mio Mantellini, se uno gli parlasse della nullità degli atti, scatta come una molla, ed a nome della giustizia combatte ad oltranza la nullità degli atti. Io ho inteso invece altri lamentarsi del decimo, anche a nome della giustizia, e dicono: voi fate pagare di più chi oggi paga, e non costringete a pagare chi non paga. Ecco quello che io volevo dire. Un povero cittadino come me (*Risa ironiche*) che non sa nulla di diritto, rimane nell'imbarazzo, e non crede di fare poi cosa tanto iniqua se cerca di migliorare la condizione delle finanze, adottando proposte che taluno sostiene anche a nome della giustizia.

Alla giustizia non voglio mancare: ho detto anch'io da un pezzo, e ne sono profondamente convinto, che la giustizia è il fondamento dei regni.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Spantigati.

SPANTIGATI. Davvero, o signori, quando io posi considerazione a queste proposte della Commissione, che sono negli articoli 2 e 3, e per le quali viene introdotta tanta novità nel progetto del Ministero, mi sono sovenuto del verso:

Cum pigeat tentasse, libet tentare.

Imperocchè non so proprio trovare ragione, nè giuridica nè sperimentale, che possa autorizzare proposte siffatte; e mi è convincimento anzi che da esse non solo non possa venire profitto alla finanza, ma si è rischio grande che danno venga.

Ad ogni modo questa è recisa opinione mia che sia ingiustizia ed incongruenza a fare cotesto accrescimento di tassazione nei trasferimenti della proprietà mobiliare.

La Commissione ha detto: dal momento che si accresce la tassa dei trasferimenti immobiliari, è ragione di simmetria che impone di accrescere ancora la tassa dei trasferimenti mobiliari. E la Commissione e il dotto relatore suo, fecero loro conti di questo modo: per quello che sta nelle nostre

leggi di registro, e per quello ancora che è il sistema di altre legislazioni, a rappresentare per *uno* il valore finanziario, del trapasso della proprietà immobiliare; al mezzo si può ragguagliare il trapasso della proprietà mobiliare, ed al quarto il passaggio delle somme o di crediti così nella operazione elementare del prestito, come nelle altre similari che vi si agglomerano intorno.

Perè questa è, o signori, pericolosa aritmetica e la quale sacrifica alla inflessibilità di una formola tanto assoluta quanto arbitraria, quelle condizioni precisamente di egualità che sono di tanta importanza nel delicato argomento della ripartizione delle imposte.

L'onorevole relatore ci ha esposto questo concetto: se io tasso di 4 80 il trasferimento della proprietà immobiliare, ho ragione di tassare di 2 40 il trasferimento della proprietà mobiliare.

Ma veda la Camera quanta ingiustizia è qui, e quanto evidente ingiustizia!

Quando ha luogo un trasferimento di proprietà immobiliare, chi acquista ha nella generalità dei casi, dirò così, l'occhio sull'avvenire. La proprietà ha la pretensione, non dirò della perpetuità, ma quella certo della durata e della longevità.

Ora, io comprendo che questo compratore di proprietà stabile accetti di pagare le 4 lire e le 4 80 ancora. Ma, davvero, onorevole relatore, quando avviene a lei di vendere il frumento del suo podere, trova ella giusta misura e ragionevole proporzione di tassa a dovere pagare sui cento sacchi del suo frumento una tassa la quale ha primo ed immediato risultamento di ridurre di un tratto la sua merce, a non essere più che i novantasette centesimi o poco più di quello che era un momento prima?

O può essere più sentita qui o più spiccata la disuguaglianza delle proporzioni?

V'ha di più. La tassazione dei trasferimenti mobiliari è, dirò così, accidentale e parziale, non assoluta ed universale.

I trasferimenti immobiliari, salvo alcune singolarissime accidentalità, sono tutti dalla tassa colpiti, perchè questo importa alla sicurezza stessa dei trasferimenti.

Ma la grande massa delle transazioni mobiliari sfugge alla tassa, perchè questi trasferimenti si consumano nel fatto stesso del contratto, nè alcuno ha pensato mai di colpire della tassa questa grande massa di quotidiane transazioni, onde si compone tutta la serie di scambi, che si compiono e si consumano nell'atto stesso del compiersi, colla rimessione della merce e il pagamento del prezzo.

Ond'è veramente che le tassazioni dei valori mobiliari solo per accidente succedano; come quando